

ACCORDO
COMUNE DI GENOVA,
REGIONE LIGURIA,
ASL3 GENOVESE,
AZIENDE OSPEDALIERE

PER LA TRASPARENZA DEI SERVIZI MORTUARI

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the signatories.

L'anno duemiladieci, il giorno 30 del mese di luglio, a Genova presso una delle sale della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, sito in Largo Eros Lanfranco n. 1,

tra

Il Comune di Genova, con sede in Via Garibaldi n. 9, rappresentato dall'Assessore ai Servizi Civici, Demografici e Cimiteriali, dott. Ing. Paolo Giuseppe Veardo,

e

la Regione Liguria, con sede in Piazza de Ferrari, n. 1, rappresentata dall'Assessore alla Salute, dott. Claudio Montaldo;

la Asl 3 Genovese (di seguito denominata Asl), con sede in Via Bertani, n.4, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Renata Canini;

l'Azienda Ospedaliera, Ospedale San Martino, con sede in Largo R. Benzi, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Bruna Foderaro, incaricata dal Direttore Generale dott. Mauro Barabino;

E O Ospedali Galliera, con sede in Via Mura delle Cappuccine, n. 14, rappresentato dal Dott. Luciano Grasso, incaricato dal Direttore Generale dott. Adriano Lagostena;

Istituto Giannina Gaslini, con sede in Largo G. Gaslini, n. 5, rappresentato dal Dott. Giuseppe Giusti, incaricato dal Direttore Generale dott. Paolo Petralia;

Ospedale Evangelico Internazionale, con sede in Sal. Sup. di San Rocchino, n. 31/A, rappresentato dal Dott. Giorgio Pacelli, incaricato dal Direttore Generale dott. Alessio Parodi;

PREMESSO

- che l'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990 prevede specifici obblighi in capo ai Comuni in materia di ricezione e conservazione delle salme;
- che l'art. 6 bis comma 3 della Legge Regione Liguria n. 24/2007 e s.m.i. prevede il divieto di "procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socioassistenziali e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali";

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials. There is a large, stylized signature that appears to be 'R'. To its right, there are several smaller, less distinct signatures and initials, including one that looks like 'H' and another that looks like 'G'.

CONSIDERATO

- che viene costantemente rappresentata l'esigenza di una più efficace tutela della libertà del cittadino nel conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre, tenuto conto che la particolare condizione in cui versa il medesimo determina una oggettiva posizione di debolezza nella gestione del rapporto negoziale;
- che il rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di tutti coloro che operano, a vario titolo, nelle settore funebre assume un rilievo, anche sotto il profilo etico e morale oltre che giuridico, in rapporto alla suddetta particolare condizione dei dolenti;
- che è di fondamentale importanza favorire forme di collaborazione, monitoraggio e controllo a livello interistituzionale non solo per garantire il rispetto della normativa regionale e di quella più generale in materia di concorrenza, ma soprattutto per tutelare la posizione del cittadino in questo contesto;
- che il settore dei servizi funebri e cimiteriali, come testimoniato da notizie di stampa locale e nazionale, è stato ed è terreno fertile suscettibile di attività illegali;
- che per la repressione di tali azioni illegali è opportuno affiancare ai canali dell'attività giudiziaria strumenti di prevenzione sia di tipo regolamentare che di audit interni agli enti pubblici e alle imprese operanti nel settore e che è dunque necessario adottare adeguate iniziative in tal senso;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

FINALITÀ

I soggetti firmatari del presente Accordo, mettendo a sistema le proprie competenze, i propri ambiti di operatività e le proprie esperienze intendono perseguire le seguenti finalità:

- assicurare il rispetto del divieto di procacciamento di cui all'art. 6 bis comma 3 della Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i e, in generale, dei principi di legalità, correttezza e moralità nell'ambito dei servizi mortuari e dell'attività funebre;
- attivare, a tale riguardo, specifiche e dedicate forme di controllo presso obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
- intervenire sulla qualità delle attività rese dalle ditte di onoranze funebri, attivando e sostenendo un sistema di accreditamento che valorizzi e premi la responsabilità sociale delle stesse;
- sensibilizzare i cittadini sull'importanza del loro ruolo nella lotta alla illegalità, attraverso un potenziamento dell'impegno delle istituzioni a fornire informazioni sul divieto di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre e sui diritti del dolente;



- rendere trasparenti e facilmente accessibili da parte del cittadino le Carte dei Servizi delle ditte di onoranze funebri autorizzate e accreditate e gli esiti delle attività di controllo previste dal presente Accordo promuovendo la sottoscrizione di un patto d'integrità;

ART. 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE E DELL'AUTORITA' DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI GENOVA

Il Comune disciplina, attraverso i propri Regolamenti, le modalità e i controlli per l'esercizio dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati.

Il Comune effettua i controlli occorrenti per le finalità di cui al precedente articolo tramite la Polizia Municipale, attraverso un apposito "nucleo ispettivo" istituito nell'ambito dei propri servizi o uffici. Nell'esercizio di tale attività di controllo, la Polizia Municipale ha libero accesso in tutti i locali adibiti ad obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie presenti nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

L'Autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova e la Polizia Municipale possono richiedere alla ASL, alle Aziende Ospedaliere ed alle strutture socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private accreditate, tutte le informazioni ed i documenti utili a garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e moralità previsti dal regolamento comunale, dalla Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i. e dai patti sottoscritti con le imprese accreditate, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e sensibili contenuta nel D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.


ART. 3

ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DI ASL E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

La ASL e le Aziende Ospedaliere, nelle forme previste dall'ordinamento disciplinanti la propria autonomia organizzativa, si avvalgono di un sistema di controllo interno per dare attuazione ai principi contenuti nel presente Accordo

I soggetti di cui al precedente comma provvedono ad attuare gli obblighi di informazione nei confronti dell'utenza utilizzando strumenti di controllo interno idonei ed efficaci e provvedono inoltre ad assicurare trasparenza e rotazione nell'uso del personale assegnato alle camere mortuarie.

In caso di appalto del servizio, alle imprese appaltatrici vengono richiesti requisiti di moralità degli operatori addetti, nonché l'adozione di strumenti di controllo interno atti a prevenire illeciti o atti distorsivi della concorrenza, prevedendosi, in caso di inadempimento, clausole penali e di risoluzione espressa. Al fine di rendere coerenti con il rispetto di tali obiettivi i relativi atti, questi ultimi possono essere sottoposti al parere preventivo dell'Autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova,

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'L'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right, there are several smaller initials and signatures, including one that looks like 'R' and another that looks like 'H'.

potendo altresì prevedersi apposita clausola arbitrale, per la cui formulazione viene affidato il compito alla medesima Autorità.

La Asl e le Aziende Ospedaliere garantiscono, pertanto, in via generale, che i dolenti siano correttamente e tempestivamente informati sul divieto di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre. A tal fine provvedono ad informare l'utenza sul numero dell'impresе accreditate, mettendo a disposizione le Carte dei Servizi delle stesse.

ART. 4

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA REGIONE

La Regione, nell'esercizio della sua attività istituzionale di accreditamento e/o nel provvedimento di corresponsione dei contributi a soggetti delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private ai sensi della legge regionale n. 20/99 e della legge regionale n. 12/2006, provvede a garantire al cittadino la trasparenza nella gestione delle camere mortuarie da parte delle strutture ed a prevedere, all'interno delle Carte dei Servizi che le stesse adottano, specifici standard informativi in particolare in materia di controllo sul divieto di procacciamento.


ART. 5

IMPEGNI E COLLABORAZIONE DELLE PARTI

Al fine di garantire pienamente il rispetto delle attività di controllo individuate negli articoli precedenti, i soggetti firmatari del presente Accordo convengono di assumere, nelle rispettive competenze, i seguenti impegni:

IL COMUNE si impegna a:

- a) prevedere, all'interno del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività funebre, requisiti di moralità professionali e di assenza di collegamento tra imprese che operano nel settore dei servizi cimiteriali, nonché apposite sanzioni quali la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio del Comune di Genova soprattutto in caso di accertata violazione del divieto di procacciamento di cui alla normativa citata;
- b) istituire, con il supporto dell'Autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova, un sistema di accreditamento delle ditte di onoranze funebri che volontariamente si impegnano al rispetto di standard di qualità e legalità espressamente indicati in un documento denominato "Patto di integrità", descritto all'articolo 6 del presente Accordo;



- c) valorizzare le Carte dei Servizi delle ditte di onoranze funebri che abbiano ottenuto l'accreditamento, attraverso la pubblicazione nella propria rete informatica e la distribuzione presso gli uffici comunali dei servizi cimiteriali;

LA ASL E LE AZIENDE OSPEDALIERE si impegnano a:

- a) fornire al Comune le informazioni relative alle modalità dei sistemi di verifica e controllo adottati per garantire gli utenti ed il rispetto della libera concorrenza, nonché per prevenire il procacciamento di cui all'art. 6-bis comma 3 della Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i.;
- b) comunicare al Comune il responsabile dell'apposita struttura competente all'attuazione e al rispetto dei principi del presente Accordo di intesa;
- c) adottare il sistema informativo elaborato dal gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo

LA REGIONE si impegna a:

- a) condizionare l'accreditamento delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private all'impegno delle stesse, espresso nella Carta dei Servizi, di vigilare sul rispetto del divieto di procacciamento dell'attività funebre e ad adottare specifici standard informativi sul divieto stesso;
- b) revocare l'accreditamento alle strutture che non conformino le proprie Carte dei Servizi agli impegni di cui sopra, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- c) prevedere apposite sanzioni, quali la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento, in caso di violazione del divieto di procacciamento di cui alla normativa citata.

I soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano, dalla data di sua sottoscrizione, a costituire un gruppo di lavoro finalizzato all'elaborazione di un sistema informativo contenente i dati necessari, i controlli effettuati e le misure adottate a tutela degli utenti; individuando altresì, anche in relazione alle risorse economiche a disposizione, l'adozione di sistemi informatici integrati che consentano all'ufficio di supporto all'Autorità sui Servizi Pubblici Locali del Comune di Genova la verifica dei dati stessi.



ART 6
PATTO DI INTEGRITA'

All'interno di un sistema complessivo di accountability e responsabilità sociale, il Comune esercita una funzione di garanzia e di tutela nei confronti del cittadino attraverso il Patto di Integrità sottoscritto dalle ditte di onoranze funebri che operano all'interno del territorio comunale.

Il Patto è sottoscritto dalle ditte a conclusione di un processo di accreditamento e contiene l'espresso impegno di:

- conformare la propria attività a principi di legalità, trasparenza e correttezza anche attraverso la costituzione di nuclei interni di controllo;
- non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, approfittando della situazione di dolore e fragilità del cittadino;
- adottare Carte dei Servizi vagliate positivamente da parte dell'Autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova;
- adottare schemi di contratto che definiscano in modo chiaro ed inequivocabile gli obblighi assunti con l'utente, nonché il prezzo da versare come corrispettivo

ART 7
ORGANI

Gli organi preposti all'attuazione del presente Accordo sono i seguenti:

- 1) il Collegio di Vigilanza
- 2) la Segreteria Tecnica
- 3) la Consulta

ART 8
COLLEGIO DI VIGILANZA

La vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza si impegna a tal fine a promuovere periodiche consultazioni con i rappresentanti degli Enti interessati.

Il Collegio di Vigilanza è composto da :

- Il Sindaco del Comune di Genova o suo delegato, che lo presiede;
- Il Presidente della Regione Liguria o suo delegato;

The image shows several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Vigilance Committee mentioned in the text. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names written in a cursive style.

- Il Direttore Generale della Asl o suo delegato;
- I Direttori generali delle Aziende Ospedaliere/Istituti o loro delegati;
- Il Presidente dell'Autorità dei Servizi pubblici del Comune di Genova;
- Il Segretario Generale del Comune di Genova.

Nell'ambito delle attività del Collegio di Vigilanza potrà essere chiesto al Prefetto la designazione di un proprio rappresentante quale osservatore.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che possano verificarsi nell'attuazione del presente Accordo, proponendo agli enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere all'approvazione, ove ciò risultasse indispensabile per assicurare la piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo, di documenti relativi all'oggetto dello stesso;
- d) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
- e) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- f) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo, da sottoporre agli enti sottoscrittori.

ART 9

LA SEGRETERIA TECNICA

A supporto dell'attività del Collegio di Vigilanza è istituita una Segreteria Tecnica composta da un funzionario e/o dirigente per ogni Ente sottoscrittore del presente Accordo.

Con apposita deliberazione adottata dal Collegio di Vigilanza verranno definite la sede e le modalità operative di funzionamento della Segreteria stessa.

La Segreteria Tecnica ha, tra l'altro, il compito di elaborare annualmente:

- 1) un piano di controllo in ordine al rispetto del presente Accordo;
- 2) un piano delle risorse economiche e strumentali necessarie alla realizzazione del piano di cui al punto 1)

La Segreteria Tecnica cura altresì l'elaborazione, l'aggiornamento e l'implementazione dei dati informativi relativi agli esiti dei controlli.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are smaller initials. In the center, there is a signature with the number '8' written below it. On the far right, there are more initials, including one that looks like 'H' and another that looks like 'Y'.

ART.10
CONSULTA

Al fine di garantire lo studio e l'analisi di criticità e di ipotesi migliorative nella gestione dei servizi cimiteriali, di polizia mortuaria e di onoranze funebri è istituita la consulta degli Enti sottoscrittori del presente Accordo.

Comune, Regione Liguria, Asl e Aziende Ospedaliere/Istituti si impegnano ad istituire appositi tavoli tecnici, che potranno coinvolgere associazioni delle imprese e degli artigiani operanti nel settore, nonché l'associazione dei consumatori e le confederazioni sindacali CGIL CISL E UIL.


ART 11
AUTORITA' SERVIZI PUBBLICI LOCALI

In riferimento alle attività di controllo l'Autorità sui Servizi Pubblici Locali ha la facoltà di promuovere audit collegiali ed esercita comunque poteri di verifica e di sindacato ispettivo con potere di intervento finalizzati a garantire il rispetto delle Carte dei Servizi e del Regolamento Comunale sul trasporto funebre.

L'Autorità provvede altresì a predisporre una Carta dei servizi ed un modello di contratto con il cliente che le Ditte di onoranze funebri accreditate devono adottare; esercita infine attività di conciliazione anche in merito ad ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del patto d'integrità.

ART 12
RIPARTIZIONE DEI COSTI

I costi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo sono costi di carattere gestionale che attingono alle risorse umane impiegate nelle attività di controllo e di collaborazione di cui agli articoli 2,3,4,5 e saranno a carico di Comune e Regione e Aziende ospedaliere e ASL in relazione agli obblighi assunti.





ART.13

DURATA

Il presente Accordo avrà durata pari a cinque anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per uguale periodo su decisione unanime dei sottoscrittori

Comune di Genova 

Regione Liguria 

ASL 3 Genovese 

Azienda Ospedaliera, Ospedale San Martino 

E O. Ospedali Galliera 

Istituto Giannina Gaslini 

Ospedale Evangelico Internazionale 